



Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

Modifica del 2 settembre 2020

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'allegato 4 dell'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2019¹ concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'8 settembre 2020 alle ore 00.00².

2 settembre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura:
Christian Hofer

¹ RS **916.202.1**

² Pubblicazione urgente del 3 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 4
(art. 4)

**Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato
per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi
di cui all'allegato 1 OSaIV-DEFR-DATEC³**

N. 3.2.5

3.2.5 L'importazione di frutti freschi di *Citrus limon* (L.) N. Burm.f. (voce della tariffa doganale⁴ ex 0805.5000) e *Citrus sinensis* (L.) Osbeck (voce della tariffa doganale ex 0805.1000) originari dell'Argentina è vietata fino al 30 aprile 2021.

³ RS **916.201**

⁴ RS **632.10** Allegato